



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 3 del 10-01-2023

Registro generale n. 9

Oggetto: SERVIZIO DI "DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

POSTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10.05.2022 R.G. n. 348 di pari data, si è proceduto con l'aggiudicazione efficace del servizio di igiene urbana nel Comune di Roseto degli Abruzzi alla Ditta DIODORO ECOLOGIA SRL - Via Accolle N°18, Roseto Degli Abruzzi 64026, per la durata di 60 mesi.

ACCERTATO che con il predetto atto si procedeva all'impegno della spesa per l'anno 2022 in quanto il contratto prevede che i costi del servizio di raccolta e trasporto sono fissi e a corpo, mentre quelli del conferimento per alcune frazioni di rifiuto sono solo stimabili e vengono corrisposti al Gestore a rendicontazione sui rifiuti effettivamente conferiti e secondo i costi unitari di cui all'art. 8, comma 4 del Capitolato d'appalto;

RILEVATO in particolare che nel caso in esame il nuovo contratto di servizio prevede due tipologie di

trattamento e conferimento dei rifiuti: la stipula dei contratti relativamente al conferimento della frazioni di plastica, imballaggi di cartone, carta e cartone, RAEE, con l'introito de relativi contributi CONAI, mentre gli oneri di trattamento e smaltimento delle residue frazioni (vetro, organico, indifferenziato) sono a carico del gestore cui spetta la corresponsione dei costi come sopra specificato;

ATTESO quindi che:

- per l'estrema variabilità delle previsioni di contratto, con particolare riferimento agli oneri di smaltimento sopra elencati, si è ritenuto opportuno definire annualmente l'impegno della spesa, al fine di consentire una quantificazione più accurata sulla scorta dell'annualità precedente, tenuto conto anche del fatto che il nuovo servizio ha impattato nel 2022 per meno di 7 mesi e quindi non consente di definire uno "storico" adeguato;
- che essendo il contratto pluriennale, la somma destinata complessivamente ai servizi di igiene urbana è da ritenersi in prenotazione di impegno per le annualità successive e con specifico atto, da assumersi di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno, occorre dettagliare l'impegno rispetto ai diversi creditori/appaltatori dei diversi servizi;
- che quindi allo stato la somma complessiva disponibile sul capitolo non può ritenersi impegnata ma solo prenotata;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 05 del 09/01/2023 con cui la Giunta ha fornito al dirigente del II settore specifico indirizzo in merito all'adempimento dell'obbligo di legge di nominare il DEC sul contratto di igiene urbana evidenziandone l'urgenza;

RITENUTO pertanto procedere con la procedura di affidamento, demandando l'inserimento alla pianificazione biennale di acquisto di beni e servizi, in corso di predisposizione;

RILEVATO che, a termini dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50/2016 "*Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto....*"

ATTESO che al Direttore per l'Esecuzione del Contratto sono ascritte le competenze di cui al Titolo III del DM 49/2018 nel testo in vigore, segnatamente dagli artt. 16 e seguenti;

TENUTO CONTO CHE:

- l'attuale struttura del Settore II non prevede in organico figure qualificate con specifica competenza nel settore;
- accertata pertanto la carenza di figure tecniche con specifica competenza nel settore Ambientale
- accertata altresì l'incompatibilità tra la figura del RUP, ricoperta dal sottoscritto, e quella del D.E.C. in ragione dell'importo del contratto ben superiore al limite di € 500.000,00;
- rilevato altresì che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente dal sottoscritto, non risulta possibile affidare la redazione dell'incarico di Direttore Tecnico in parola a personale dell'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto.

ATTESA la necessità di procedere con l'affidamento del servizio a operatore esterno debitamente qualificato, in ragione dell'importanza del servizio e dell'importo corrisposto;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 123 del 28-06-2022 con la quale è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) dell'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto di Igiene Urbana del Comune di Roseto degli Abruzzi per mesi 6 quindi a far data dal 01/07/2022 sino al 31/12/2022, alla Dott.ssa Simona Mantenuto;

DATO ATTO che l'incarico predetto era stato assunto per la durata di mesi 6 in quanto la procedura per l'appalto del servizio di igiene urbana era stato oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale:

ATTESO che, la procedura di contenzioso nel frattempo è stata definita, come di seguito:

- con un primo ricorso notificato in data 19/11/2021 (R.G.R. 418/2021) e i successivi motivi aggiunti, la società seconda classificata ha impugnato innanzi al T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, con richiesta di misure cautelari, la determinazione del Dirigente del Settore II Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 302 del 20 ottobre 2021, di approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione della gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché gli atti conseguenti, connessi e presupposti.
- il T.A.R. adito, con la sentenza n. 23/2022, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata e ha compensato le spese del giudizio.
- detta sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dalla ricorrente, con ricorso notificato il 15/04/2022 (R.G.R. n. 3582/2022).
- con ulteriore ricorso notificato il 27/05/2022 e proposto dinanzi al TAR Abruzzo - L’Aquila (R.G.R. 215/2022), la ricorrente ha richiesto altresì l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione del Dirigente Settore II Servizi Tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 86 del 10 maggio 2022 - Registro generale n. 348 avente ad oggetto “Appalto dei servizi di igiene urbana 2022-2026. Presa d’atto avvenuta efficacia dell’aggiudicazione”.
- il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul gravame (R.G.R. n. 3582/2022) interposto avverso la citata decisione del T.A.R. Abruzzo L’Aquila n. 23/2022, emessa a definizione del giudizio R.G.R. n. 418/2021, lo ha respinto con sentenza n. 8612/2022.
- all’udienza del 23/11/2022, il T.A.R. Abruzzo – L’Aquila ha trattenuto in decisione il ricorso R.G.R. n. 215/2022, come sopra proposto dalla seconda classificata per l’annullamento, in particolare, della determinazione del Dirigente Settore II Servizi Tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 86 del 10 maggio 2022.
- con sentenza n. 00434/2022 pubblicata il 07/12/2022, il T.A.R. Abruzzo – L’Aquila respingeva il ricorso principale presentato dalla società ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese legali anche a favore dell’Ente.

RILEVATO pertanto che, ad oggi, la pronuncia del TAR non risulta essere stata impugnata;

RAVVISATA equidistantemente la necessità di procedere con l’affidamento del servizio di *Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Roseto degli Abruzzi*” per la durata residua del contratto, e fermo restando la clausola risolutiva in caso di annullamento della procedura di appalto, per le seguenti motivazioni indicate all’art. 10.2 lett. a) delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»:

10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

DATO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida n. 4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che:

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

c) la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

CONSIDERATO che l'operatore individuato:

- è risultato affidatario del medesimo servizio, per il periodo di 6 mesi nell'anno 2022, in ragione della sopra riportata situazione legata alla opposizione in via amministrativa degli atti di affidamento del servizio di igiene urbana in virtù dei quali era ipotizzabile un annullamento della procedura e quindi del contestuale servizio di Direzione del servizio;
- nel periodo di servizio svolto il Professionista ha dato ampia dimostrazione di affidabilità, competenza nella materia, massimo scrupolo nel controllo del servizio, serietà e correttezza nei rapporti col gestore come dimostrato dalla copiosa documentazione in atti;
- ha manifestato altresì totale disponibilità verso l'Amministrazione e l'utenza, assicurando reperibilità telefonica con utenza cellulare personale resa pubblica alla cittadinanza;
- ha garantito presenza costante e continua sia sul territorio che presso l'Ufficio Ambiente, fornendo supporto e assistenza anche nelle pratiche inerenti la procedura di autorizzazione per il centro di raccolta e supporto per i progetti di iniziativa comunitaria in ambito di igiene urbana;
- ha puntualmente adempiuto alle competenze ascritte, supportando l'Ufficio Ambiente, epraltro privo di una figura con specifica professionalità, contando unicamente un dipendente di Cat. B.,
- ha garantito standard prestazionali e di servizio adeguati alle competenze professionali pregresse, al costo del servizio, alla professionalità dimostrata ed ai risultati conseguiti, rilevabili in atti;
- l'importo complessivo dell'incarico rientra comunque nei limiti di cui all'art. 51 comma 1, lettera a) della L. n. 108/2021;

RICHIAMATA in particolare la relazione del RUP del 10/01/2023, che si allega alla presente, che riporta nel dettaglio le motivazioni che giustificano la deroga al principio generale di rotazione;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

VISTO CHE l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RICHIAMATO l'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che "le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice"

DATO ATTO che in esecuzione a quanto disposto dal è stata attivata procedura sulla piattaforma portale ASMEL(GARA n.11546) con la consultazione di un solo operatore economico, segnatamente l'operatore uscente;

RITENUTO in proposito motivare la scelta per i seguenti motivi:

- il Professionista, incaricato con la richiamata Determinazione dirigenziale n. 123 del 28-06-2022, ha svolto il servizio nel periodo oggetto di affidamento con perizia e profitto, come da attestazione in atti;
- il Professionista ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio;
- il corrispettivo complessivo del periodo residuo e di quello già eseguito rientra nell'ambito dei limiti per i quali è consentito l' affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

RICHIAMATA pertanto l'esigenza di individuare la figura del D.E.C. del servizio di igiene urbana per la residua durata del contratto, prevedendo contestualmente all'impegno della spesa per l'anno 2023;

VISTA l'offerta presentata dalla Dott.ssa Simona Mantenuto con sede in Via Stazione, 25, 65027, Scafa, Pescara, pari ad € **24.500,00 annui**, onnicomprensivi di ogni ulteriore onere fiscale e contributivo, per l'incarico predetto secondo le specifiche contenute nei documenti a corredo;

DATO ATTO altresì che, a termini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.”*

RICHIAMATO l'art. 10 del Disciplinare di gara che prevede la possibilità di rinnovo di mesi 3, al termine della scadenza;

DATO ATTO pertanto dell'importo complessivo dell'affidamento per la durata residua del contratto di servizio sino al Maggio 2027, comprensivo degli oneri per il rinnovo eventuale trimestrale previsto al contratto di servizio del DEC, suddiviso per annualità:

2023	2024	2025	2026	2027 (quota parte)	Opzione rinnovo 3 mesi	Totale
€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 12.250,00	€ 6.125,00	€ 116.375,00

DATO ATTO pertanto che l'importo del contratto onnicomprensivo al lordo di oneri riflessi per il periodo di incarico, pari alla durata residua del contratto oltre i tre mesi del rinnovo opzionale, assomma ad e 116.375,00;

ATTESO che essendo importo superiore ad e 40.000,00 è necessario acquisire il CIG tramite Sistema SIMOG;

RILEVATA la pregressa documentata esperienza dell'operatore economico nel settore specifico, in particolare evidenziatasi mediante le esperienze indicate

ACCERTATA pertanto la competenza dell'operatore sopra richiamato e ritenuta congrua l'offerta in base all'impegno richiesto in termini di presenza (25h) ed alle attività delegate;

VISTO l'art. 37 comma 1 del D. Lvo 50/2016, il quale al primo periodo dispone quanto segue: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di*

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

RICHIAMATO l'art. 32 comma2, ultimo capoverso del D. Lvo 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, che recita “*Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*”

CONSIDERATO CHE la ditta sopra identificata ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto in quanto ditta operante nel settore di interesse.

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine morale e tecnico professionale come si rileva dalla documentazione in atti;

VERIFICATO il rispetto degli obblighi previdenziali, come da DURC in atti prot. INPS_33437342 con scadenza marzo 2023;

RITENUTO, pertanto, poter autorizzare il ricorso all'affidamento del servizio di Direttore per l'Esecuzione del Contratto di Igiene Urbana del Comune di Roseto degli Abruzzi alla ditta Dott.ssa Simona Mantenuto P.IVA 02335010688, Pescara per la durata residua del contratto di servizio, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10/05/2022 ed avviato in via d'urgenza in data 16 Maggio 2022 e quindi presumibilmente sino al 15 maggio 2027 a fronte di un compenso annuo di € 24.500,00 onnicomprensivo di ogni ulteriore onere;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 210 “*SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO* con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, “*D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente*”, sono classificati nell'allegato B a rischio ALTO;
- per i procedimenti a rischio ALTO sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - o *rotazione negli affidamenti*
 - o *esplicita attestazione in tutti gli atti di affidamento diretto e/o procedura negoziata*

DATO ATTO che, nel caso specifico, in merito al principio di rotazione si richiamano le considerazioni contenute nel corpo del presente;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
 - o *la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;*
 - o *il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;*
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla

- regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
 - a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "Affidamenti diretti" approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

DATO ATTO che per il presente procedimento non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell'Autorità LL.PP. ex art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l'importo dei lavori è inferiore ai 150.000 Euro.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

D E T E R M I N A

1. DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto di Igiene Urbana del Comune di Roseto degli Abruzzi per la durata residua del contratto, alla Dott.ssa Simona Mantenuo P.IVA 02335010688, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del codice dei contratti, secondo gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto:

<i>OGGETTO DEL CONTRATTO</i>	<i>Direzione dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di Igiene Urbana</i>
<i>FINE DA PERSEGUIRE</i>	<i>Verifica corretto adempimento obblighi contrattuali da parte della Ditta assuntrice</i>
<i>FORMA DEL CONTRATTO</i>	<i>Per corrispondenza (art. 32 comma 14 D. Lvo 50/2016)</i>
<i>CLAUSOLE ESSENZIALI</i>	<i>Come previste nel Disciplinare di incarico</i>
<i>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</i>	<i>Affidamento diretto, art. 36 del D. Lvo 50 del 2016.</i>
<i>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</i>	<i>----</i>

3. Di AFFIDARE all'operatore economico sopra riportato tutte le funzioni del D.E.C. riportate nei documenti di gara del servizio di igiene urbana nonché nella convenzione di incarico il cui schema si intende integralmente richiamato;
4. di DARE ATTO che l'importo onnicomprensivo dell'affidamento, al lordo di oneri riflessi per il periodo di incarico, pari alla durata residua del contratto oltre i tre mesi del rinnovo opzionale EX. ART. 35, COMMA 4, assomma ad € 116.375,00, come di seguito:

2023	2024	2025	2026	2027 (quota parte)	Opzione rinnovo 3 mesi	Totale
€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 12.250,00	€ 6.125,00	€ 116.375,00

5. di DARE ATTO che trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 è stato acquisito il CIG tramite Sistema SIMOG;
6. Di IMPUTARE la spesa al capitolo 1584 del bilancio pluriennale, nei termini di seguito specificati, precisando che l'impegno disposto per effetto della determina n. 86 del 10.05.2022 R.G. n. 348 sul predetto capitolo dal servizio contabilità e bilancio è da intendersi quale prenotazione da trasformare in impegni a seguito di specifici provvedimenti;
7. IMPEGNARE le somme relative all'incarico per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti risorse con imputazione alle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'opera:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1584	Descrizione			
Miss./Progr.		PdCfinanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9567599875	CUP	
Creditore	Dott.ssa Simona Mantenuto con sede in Via Stazione, 25, 65027, Scafa, Pescara				
Causale	Incarico D.E.C. – Direttore esecutivo del Contratto				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp. n.		Importo	€ 24.500,00	Frazionabile in 12	

8. Di PRENOTARE le somme relative all'incarico per le annualità successive, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del D. Lvo n. 267/2000,

Eserc. Finanz.	2024	2025	2026	2027
Cap./Art.	1584	1584	1584	1584
Importo	24.500,00	24.500,00	24.500,00	12.250,00

9. Di DARE ATTO che il contratto per l'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi si intende stipulato a CORPO con la forma della corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. L.vo 50/2016.
10. Di DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà su base mensile a seguito della emissione del report mensile sul servizio di igiene urbana propedeutico alla liquidazione delle spettanze al gestore;
11. Di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura in qualità di Dirigente del Settore II;
12. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. L.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. Di PRECISARE che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione.
14. Di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile.
15. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33, segnatamente a mezzo di pubblicazione nella Sezione I livello “*Provvedimenti*” – Sottosezione II Livello “*Provvedimenti Dirigenti Amministrativi*”

IL DIRIGENTE SETTORE II
ING. CLAUDIO DI VENTURA